

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 23/24

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICA ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO) IN MATERIA DI ESERCIZIO VENATORIO IN TANA

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa della Consigliera Ruggeri
presentata in data 24 maggio 2024

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Vista la proposta presentata dalla Consigliera Ruggeri;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****MODIFICA ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO) IN MATERIA DI ESERCIZIO VENATORIO IN TANA****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge alle Camere si vuole mettere fine ad una pratica venatoria particolarmente violenta e crudele, che causa strazio e gravi sofferenze agli animali coinvolti, ovvero la caccia in tana.

Sin dal 2005 la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter del codice penale, non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) atteso che tale legge non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie.

E proprio ciò che accade nelle tane delle volpi potrebbe assumere rilevanza penale, in quanto configura il reato di maltrattamento di animale, con la violazione dell'articolo 544-ter e 544-bis di cui sopra.

La caccia in tana, praticata con l'aiuto di cani addestrati a tale fine, implica uno scontro cruento fra animali di diverse specie che può sfociare in un vero e proprio massacro se nel rifugio dell'animale selvatico sono presenti dei cuccioli. Gli stessi cani da caccia rischiano di subire lesioni gravissime e di perdere la vita mentre la preda, una volta scappata dalla tana, diventa

bersaglio del cacciatore. Una modalità brutale che spesso comporta l'uccisione anche dei cuccioli per sbranamento o per inedia. Purtroppo, in modo del tutto illecito, chi pratica questo metodo di caccia impiega anche escavatori per distruggere le tane, inserisce nei cunicoli sostanze a base di zolfo che provocano l'asfissia degli animali i quali, nel tentare la fuga, vengono abbattuti. Inoltre in molti casi, nella vicinanza della tana, vengono nascoste delle trappole simili a tagliole che provocano sofferenze indescrivibili.

La normativa vigente non prevede un esplicito divieto a questa tecnica venatoria e, quindi, con la presente proposta di legge alle Camere, si intende modificare il comma 1 dell'articolo 21 della legge 157/1992, al fine di vietare espressamente la violenta pratica della caccia in tana ovvero nei luoghi associabili alle tane ove la fauna selvatica sosta, trova rifugio e si riproduce, prevedendo, al contempo, l'entrata in vigore della presente legge a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tale proposta di legge, infine, si pone in evidente continuità con quanto stabilito dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha inserito tra i principi fondamentali della nostra Costituzione la tutela degli animali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1

(Divieto di esercizio venatorio in tana)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è inserita la seguente:

“e-bis) l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a);”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale